

STATUTO

BABYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA PROTETTI'
42

Numero REA: VV - 163505

Codice fiscale: 02914450792

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto in data 6 marzo 2018, repertorio nume-

ro 144, raccolta numero 100

- STATUTO DELLA SOCIETA' -

"BABYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

Denominazione

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata: "BABYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus.

Sede

Articolo 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Vibo Valentia (VV).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Durata

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquante) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le norme di legge.

Scopo

===== Articolo 4 =====

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "A" della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. =====

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla l. 142/2001. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. =====

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-

culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa
che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-
va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. =====

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-
cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-
cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-
ma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione
vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo
sociale. =====

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-
riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-
perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili
e dei consorzi territoriali. =====

La Cooperativa può operare anche con terzi. =====

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
liane. =====

===== Oggetto sociale =====

===== Articolo 5 =====

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli
interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperati-
va ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in
conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" ed

ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come ogget-
to lo svolgimento di attività relative ad: =====

Attività socio-assistenziali ed educative quali: =====

a) l'organizzazione di spazi e scuole per l'infanzia quali a-
sili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ri-
creativi cittadini (estivi e non), ludoteche e luoghi in cui
i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo svilup-
po della loro personalità, comprensivi di servizi di mensa e
di riposo pomeridiano; =====

b) l'organizzazione di feste e recite per bambini con anima-
zioni e spettacoli; =====

c) l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali,
d'animazione e spettacolo; =====

d) la prestazione di servizi ricreativi ed educativi per il
tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle atti-
vità didattiche attraverso: =====

- centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad acco-
gliere bambini e ragazzi, maschi e femmine; =====

- ludoteche organizzate in conformità a spazi opportunamente
strutturati per tipologie di attività ludiche; =====

- ludo-bus appositamente attrezzati per attività di gioco e
di grandi animazioni; =====

- centri aggregati e centri educativi per preadolescenti ed
iniziative mirate occasionali per preadolescenti; =====

e) l'assistenza ai preadolescenti ed agli adolescenti di un

Faienza
Messa

Spazio
Spazio

concreto sostegno didattico, mediante l'organizzazione di
corsi e lezioni di "ripasso" e "dopo - scuola", nonché di ap-
profondimento delle materie scolastiche sulla base delle esi-
genze individuali da ciascuno manifestate; =====

f) la gestione di spazi culturali e ricreativi quali ludote-
che, baby parking ed ogni altro spazio ludico - ricreativo
per minori; =====

g) il servizio scuola - bus; =====

h) il coordinamento delle attività di centri culturali, coo-
perative, compagnie teatrali ed artistiche che operano nel
settore dell'infanzia; =====

i) l'istituzione di rapporti con le istituzioni locali per
la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni, sempre nel
contesto della promozione e della tutela dei diritti dell'in-
fanzia; =====

l) la promozione e lo sviluppo di corsi di formazione per
gli operatori del tempo libero per l'infanzia; =====

m) l'istituzione di rapporti di collaborazione con organizza-
zioni nazionali ed internazionali che si occupano di proble-
matiche inerenti il mondo dell'infanzia; =====

n) la collaborazione con tecnici e specialisti del settore
dell'infanzia; =====

o) la promozione di ogni iniziativa volta a realizzare il
ruolo educativo e sociale della famiglia nonché a rendere
consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che loro com-

petono quali primi educatori dei loro figli; =====

p) la gestione stabile o temporanea, per conto proprio o per

conto terzi di scuole per infanzia che favoriscano la cresci-

ta intellettuale, fisica, spirituale e religiosa dei bambini

nonché centri diurni e residenziali di accoglienza e socia-

lizzazione; =====

q) la prestazione di servizi domiciliari d'assistenza, soste-

gno e riabilitazione, tanto presso la famiglia, quanto pres-

so le scuole o altre strutture d'accoglienza. =====

Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dal-

la cooperativa in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 apri-

le 1970 numero 602. =====

Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realiz-

zare lo scopo sociale e quindi solo strumentalmente ad esso,

nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vi-

gente, la Cooperativa potrà, tra l'altro a titolo esemplifi-

cativo, ma non esaustivo: =====

compiere tutte le operazioni finanziarie - che siano non pre-

valenti e strumentali per il conseguimento dell'oggetto so-

ciale, nell'osservanza del Decreto Legislativo 1 settembre

1992 numero 385 - commerciali ed industriali, immobiliari e

mobiliari - nonché ogni e qualsiasi operazione ritenuta co-

munque utile per l'impresa sociale. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-

dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-

Sei nato Bruno
Mascherano
Offici Spazio
Spazio



li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. =====

===== Soci =====

===== Articolo 6 =====

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge. =====

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed effettivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. =====

Possono essere, altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente ne-

cessario al buon funzionamento della cooperativa. =====

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, nelle diverse forme consentite dalla legislazione italiana. =====

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge. =====

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: =====

- a) alla loro formazione professionale; =====
- b) al loro inserimento nell'impresa. =====

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. =====

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-
renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-
rativa. =====

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-
sce: =====

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio speciale; =====

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-
setto produttivo della cooperativa; =====

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-
mento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere su-
periore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per
i soci ordinari. =====

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
dal successivo articolo 36, anche in misura inferiore ai so-
ci ordinari, in relazione ai costi di formazione professiona-
le o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci specia-
li non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle for-
me di aumento del capitale sociale. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-
lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-

blea altri soci. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere

eletto amministratore. =====

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti

dall'articolo 2476 del codice civile. =====

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-

ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-

fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-

gliamento della domanda. =====

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-

ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei

casi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-

to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-

tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-

visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli

abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-

le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-

perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di participa-

zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati

al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal

caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di

ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-

condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.



*Spazio tale da
questo spazio*

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo
amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione
nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-
lità previste dal presente statuto. =====

===== Procedura di ammissione a socio =====

===== Articolo 7 =====

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda
scritta all'organo amministrativo specificando: =====

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice
fiscale, qualifica professionale; =====

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,
che dovrà essere comunque non inferiore al limite minimo e
non superiore al limite massimo fissato dalla legge; =====

c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la
domanda di iscrizione sarà accettata; =====

d) l'attività di lavoro che intende prestare. =====

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-
da dovrà contenere le seguenti indicazioni: =====

a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e le atti-
vità che ne formano l'oggetto sociale; =====

b) la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda; =

c) l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda; =====

d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica
richiedente; =====

e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. =

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e
del relativo statuto, nonchè la deliberazione dell'organo so-
ciale di cui alla lettera c) del comma precedente. =====

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al-
l'art.6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla
Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un
nuovo socio sarà decisa dall'organo amministrativo con deli-
bera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato e
che sarà annotata a cura degli amministratori sul libro soci
solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato i versamenti
prescritti. =====

La procedura di ammissione o meno dell'aspirante socio è in
ogni caso disciplinata dall'art. 2528 cod.civ. =====

===== Versamento quota socio =====

===== Articolo 8 =====

Il Socio deve versare l'importo della quota sociale sotto-
scritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene anno-
tata nel libro soci. =====

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-
to della quota sociale nelle forme e nei termini previsti
dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del
presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel
frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti
al fondo riserva straordinario. =====

===== Doveri del socio =====

===== Articolo 9 =====

I soci sono obbligati: =====

a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dai soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi; =====

b. al versamento delle quote sottoscritte e all'eventuale loro sovrapprezzo. =====

===== Trasferimento e vincoli sulle quote sociali =====

===== Articolo 10 =====

Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti per la qualità di socio. =====

===== Cessazione della qualità di socio =====

===== Articolo 11 =====

I soci cessano di far parte della società per: recesso, esclusione o morte; recesso o esclusione se persone giuridiche.

che. =====

===== Recesso del socio =====

===== Articolo 12 =====

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e quando non si trovi più in grado, per motivi di ordine personale, familiare o professionale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera raccomandata agli amministratori i quali entro 60 (sessanta) giorni deliberano in merito, con decisione motivata ai sensi dell'art.2532 codice civile. =====

===== Decadenza ed esclusione del socio =====

===== Articolo 13 =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso: =====

a. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione; =====

b. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti, incluso il versamento della quota sociale); =====

c. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per

giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie

disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di

strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ===

d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-

bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-

nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ===

e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia

stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. =====

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente

invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi

obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da

detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadem-

piente; =====

f. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,

dello statuto o del regolamento, oppure le deliberazioni as-

sunte dagli organi sociali della Cooperativa; =====

g. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-

re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o

tenti di svolgere, direttamente od indirettamente attività

di concorrenza con la società; =====

h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-

cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-

messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-

le; =====

i. in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, con-

danna del socio ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. =====

L'esclusione è deliberata dagli amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. =====

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori. =====

===== Liquidazione della quota del socio =====

===== Articolo 14 =====

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, quest'ultimo ha diritto solo al rimborso della quota di capitale versata, da liquidarsi sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie e comunque in un importo mai superiore all'importo effettivamente versato, eventualmente ridotto per perdite imputabili a capitale; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 2532 e 2535 cod.civ. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio. =====

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto od escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento

del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia
pervenuta alla cooperativa il diritto al rimborso cadrà in
prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordina-
ria. =====

===== **Rimborso della quota agli eredi del socio** =====

===== **Articolo 15** =====

In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quo-
ta dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalu-
tata, si matura nella misura e con le modalità previste nel
precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi al-
l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso dei qua-
le si sia verificata la morte. =====

Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i
liquidatori di essa hanno diritto di chiedere di ottenere
dalla società la restituzione della quota sociale versata,
con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei
precedenti articoli. =====

Le quote non rimborsate saranno acquisite al fondo di riser-
va straordinario. =====

===== **Organi sociali** =====

===== **Articolo 16** =====

Sono organi della società: =====

- l'Assemblea dei soci; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====

- l'organo di controllo o il Revisore. =====

===== **Assemblea dei soci** =====

===== **Articolo 17** =====

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. =====

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. =====

===== **Assemblea ordinaria** =====

===== **Articolo 18** =====

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

Ove l'organo sociale accerti la sussistenza di particolari esigenze della società ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ.

l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione. =====

L'Assemblea ordinaria: =====

a) discute ed approva il bilancio; =====

b) procede alla nomina delle cariche sociali; =====

c) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-
dere agli amministratori per la loro attività collegiale e
la retribuzione annua dei sindaci; =====

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori; =====

e) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le
quote d'ammissione ed i contributi periodici dei soci,
nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti; =====

f) delibera sulle direttive d'ordine generale della Coopera-
tiva e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari
settori di sua competenza; =====

g) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal
Consiglio di Amministrazione; =====

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-
ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-
to o sottoposti all'esame dal Consiglio di Amministrazione. =

===== **Assemblea straordinaria** =====

===== **Articolo 19** =====

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-
l'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquida-
zione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri
dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate
dalla legge o dallo statuto. =====

===== **Convocazione dell'assemblea** =====

===== **Articolo 20** =====

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere

tenuta nella sede sociale o altrove, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato Italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso, con elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nella sede della società e comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. =====

Nell' avviso dovrà essere indicata la data di un'eventuale seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello stesso giorno della prima. =====

L'assemblea può essere convocata dall'organo Amministrativo, anche su richiesta scritta dell'organo di controllo, ovvero di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta. =====

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge. =====

===== Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni =====

===== **Articolo 21** =====

L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria

ria é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. =====

===== **Intervento alle assemblee** =====

===== **Articolo 22** =====

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno tre mesi. =====

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono previsti dalla normativa vigente, ma non oltre dieci. Per quanto riguarda le società il diritto di intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di questo, a persone specificamente autorizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale competente, il cui estratto sia esibito al Presidente dell'assemblea. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. =====

===== **Diritto di voto** =====

===== **Articolo 23** =====

Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-

tato. =====

===== Presidenza delle assemblee =====

===== Articolo 24 =====

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è
presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione
e, in sua assenza, dal vicepresidente. =====

Quando manchino il Presidente e il vicepresidente l'assem-
blea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioran-
za dei soci presenti. =====

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-
posta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere
persona estranea alla società e che deve essere notaio quan-
do trattasi di assemblea straordinaria. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale
firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, quan-
do vi siano, dagli scrutatori e trascritte nell'apposito li-
bro. =====

===== Votazioni - Modalità =====

===== Articolo 25 =====

Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.
Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-
do l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-
ti. =====

===== Organo amministrativo =====

===== Articolo 26 =====

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. =====

L'amministrazione della società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e sono rieleggibili. =====

In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio procede a sostituirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio. =====

Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea dei soci che provvede all'approvazione del bilancio. =====

Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione

===== **Articolo 27** =====

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere

di rappresentanza della cooperativa ex articolo 30 dello statuto. =====

===== Convocazione del consiglio di amministrazione =====

===== Articolo 28 =====

Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresidenti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. =====

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica in modo che sia possibile identificare la data e i dati del mittente e del destinatario, da spediti non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati con due giorni di preavviso. =====

Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. =====

Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere anche persona estranea alla società. =====

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. =====

Le votazioni sono normalmente palesi. =====

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. =====

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario. =====

===== **Compiti e poteri dell'organo amministrativo** =====

===== **Articolo 29** =====

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea. =

Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno. =====

===== **Rappresentanza della società** =====

===== **Articolo 30** =====

La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli Amministratori delegati se nominati. =====

Deleghe al comitato esecutivo e/o ai consiglieri =====

===== **Articolo 31** =====

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri

del consiglio stesso. =====

===== Controllo =====

===== Articolo 32 =====

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti e inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. =====

===== Organo di Controllo e revisore =====

===== Articolo 33 =====

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. =====

Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria. =====

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. =====

===== Patrimonio sociale =====

===== Articolo 34 =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 300,00 (trecento e centesimi zero). =====

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; =====

2. dalla riserva legale; =====

3. dalla riserva straordinaria, formata dalle tasse di ammis-

sione, dalle quote degli avanzi di gestione, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====

4. da qualsiasi contributo o liberalità che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali; =====

5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista dalla legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o oneri futuri. =====

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento. =====

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. =====

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. =====

===== **Esercizio sociale - Bilancio** =====

===== **Articolo 35** =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori prov-

vedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli art. 2423 e seguenti del cod.civ. Le cooperative in base a quanto disposto dall'art.2545 sexies c.c. devono riportare in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. =====

===== Destinazione dei residui attivi =====

===== Articolo 36 =====

Qualora in bilancio risultino residui attivi questi saranno destinati obbligatoriamente come segue: =====

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; =====
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. =====

L' eventuale rimanente potrà essere destinato: =====

1. alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote del capitale sociale;
2. all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente; =====

3. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dall'art. 2514 lett. a) codice civile e comunque i limiti previsti dall'art. 2545 quinquies codice civile; =====

4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio. =====

L'assemblea, fermo restando la devoluzione della riserva legale può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto nel presente statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. =

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. =====

===== Scioglimento e liquidazione =====

===== Articolo 37 =====

In qualunque caso di scioglimento della società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri. =====

In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione,

di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

===== Regolamento =====

===== Articolo 38 =====

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società
sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni dell'atto co-
stitutivo e dello statuto, da un apposito regolamento inter-
no per i soci cooperatori da redigersi dagli amministratori
e da approvarsi dall'assemblea con i quorum costitutivi e de-
liberativi previsti per l'assemblea ordinaria. =====

===== Norme applicabili =====

===== Articolo 39 =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle so-
cietà cooperative a mutualità prevalente. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata. =====